

PROTOCOLLO DI INTESA
SUL RICONOSCIMENTO DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

TRA

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

UNEP PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
REGGIO EMILIA**

CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VISTI

Gli articoli 2,3,24,29,37,48,51,111 Costituzione

Il Trattato CE modificato dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona

La Direttiva 76/207/CE e 2002/73/CE in merito all'attuazione del principio di parità di trattamento per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro sulla base del genere, raccolte nella Direttiva 2006/54/CE in merito all'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di opportunità e di impiego e la Direttiva 2004/113/CE in materia di parità di genere nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, recepite dall'Italia con il Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna

Le Direttive 2000/43/CE in materia di parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e Direttiva 2002/78/CE in materia di parità di trattamento in ragione di età, disabilità, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, nella materia del lavoro recepita dal D. Lgs 216/2003

La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006

Tutte le disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità nonché per le esigenze di cura, vita e di lavoro, vigenti nella legislazione italiana tra le quali:

- D.LGS 151/2001
- LEGGE 53/2000
- D. LGS 216/2003
- LEGGE 104/2006
- D.LGS 198/2006 Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007 circa l'applicazione degli artt.17 e 22 del D.Lgs 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS
- LEGGE 183/2010 art. 21
- LEGGE 92/2012
- LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 27 giugno 2014 n.6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”
- LEGGE 205/2017 commi 274 quinquies e sexies
- ART. 81 BIS delle disposizioni di attuazione del CPC novellato dall'art. 1 comma 465 della LEGGE 205/2017
- ART. 420 TER CPP novellato dall'art. 1 comma 466 della LEGGE 205/2017

Il Codice Deontologico Forense

La sentenza della Corte Costituzionale 385/2005 che riconosce ai padri libero professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre

Il Codice di autoregolamentazione di astensione dalle udienze degli avvocati adottato da OUA UCPI ANF AIGA UNCC, nel testo valutato idoneo dalla Commissione di garanzia il 13/12/2007 e ss.mm.ii.

La approvata mozione del XXXI del Congresso Nazionale Forense di Bari del Novembre 2012

La Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 23/10/2013 in tema di adozione negli uffici giudiziari di prassi virtuose volte a tutelare pienamente la condizione di maternità e genitoriale con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli stessi uffici

PREMESSO

che il Comitato Pari Opportunità istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, per l'incarico affidatogli promuove, attraverso la proposta del presente protocollo la rimozione di ogni forma di discriminazione di genere, attraverso l'adozione di ogni strumento

necessario partendo dalla attuazione piena alle leggi vigenti in materia, in particolar modo quelle che regolano la conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro, anche per le professioniste in ambito forense, durante il delicato periodo della maternità;

che le Autorità firmatarie del presente documento in ragione dei rispettivi uffici, ruoli e competenze:

- riconoscono l'importanza del raggiungimento della parità di genere da realizzarsi anche in ordine ad una efficace ed effettiva conciliazione tra le esigenze professionali e quelle familiari nella organizzazione lavorativa per entrambi i sessi;
- affermano la necessità di collaborare per promuovere le politiche di pari opportunità e garantire la effettiva applicazione di tutte le norme in materia antidiscriminatoria;
- condividono la necessità di porre in essere ogni intervento che possa essere utile a raggiungere lo scopo di vedere realizzata concretamente la tutela della maternità e paternità valida anche per effetto della adozione nazionale e internazionale e per l'affido familiare, affermando una vera parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi connessi e nello svolgimento dell'attività professionale forense;
- riconoscono il contributo dell'occupazione femminile alla crescita complessiva del mercato del lavoro e delle libere professioni;
- intendono adottare comportamenti funzionali allo stato di gravidanza, alla condizione di maternità e paternità con lo scopo di vedere raggiunti gli obiettivi di parità di genere;
- intendono adottare condotte che rispettino la normativa vigente e possano aiutare concretamente chi si trova nello stato di necessità di prendersi cura dei familiari non autosufficienti, della prole minorenni e/ della prole maggiori d'età, affetti da gravi handicap, patologie gravemente invalidanti, patologie oncologiche.

Nell'intento condiviso di volere favorire il raggiungimento delle pari opportunità e della uguaglianza, determinano con la sottoscrizione del presente protocollo di intese, ciascuna per la propria parte di competenza, le seguenti *linee guida /accordo quadro* :

Cause di legittimo impedimento:

sono da considerarsi cause di legittimo impedimento alla partecipazione dell'avvocata/praticante alle udienze, sia civili che penali: lo stato di gravidanza, la maternità e la paternità durante il periodo corrispondente al cd "congedo per maternità" di cui al d.lgs. 151/2001 e succ. mod., per complessivi cinque mesi, due antecedenti la data presunta del parto e tre successivi rispetto allo stesso, a prescindere dall'eventuale sussistenza di patologie connesse.

Sono altresì riconosciute come cause di legittimo impedimento alla partecipazione dell'avvocata/praticante alle udienze civili e penali, l'allattamento nei sei mesi successivi alla data del parto.

Procedimenti civili

Fermo restando l'applicazione necessaria del disposto di legge previsto all'art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del cpc novellato dall'art. 1 comma 465 della legge 205/2017 "Calendario del processo", prescrivendo che:

«Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione».

Procedimenti penali

Fermo restando l'applicazione necessaria del disposto di legge previsto all'art. 420 ter cpp novellato dall'art. 1 comma 466 della legge 205/2017 "Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore" che dopo il comma 5, viene arricchito dal seguente:

«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».

si impegnano ciascuna per la propria parte di competenza al rispetto di quanto segue:

- gravidanza e allattamento

Lo stato di gravidanza delle avvocate/praticanti va ad incidere sul calendario delle udienze, con l'unica eccezione delle cause rispetto alle quali si richiede una trattazione urgente. Solo in tali limitate ipotesi l'avvocata/praticante dovrà necessariamente farsi sostituire da una/un collega.

I magistrati nel fissare le udienze e disporre i rinvii terranno in considerazione lo stato di gravidanza dell'avvocata/praticante a prescindere da eventuali patologie connesse. Nel caso in cui sussistano

gravi patologie o complicazioni relative alla gravidanza, i magistrati considereranno queste situazioni come legittimo impedimento della avvocata/praticante a presenziare l'attività di udienza, anche al di fuori dei limiti temporali previsti dalla norma, previo esame della certificazione medica che in tali ipotesi l'avvocata dovrà fornire il più tempestivamente possibile.

Al fine di ottenere il rinvio dell'udienza, dovrà essere presentata apposita istanza al Giudice procedente allegando, per il periodo indicato dall'art.16 del d.lgs. n. 151/2001, un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita della figlia/o, ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 DPR n. 445/2000.

Il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria.

Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/200, all'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

In conformità ai principi e nei limiti sopra esplicitati, il Giudice, nel suddetto periodo di gravidanza e puerperio, concederà ai richiedenti la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti.

Ove sussista la necessità di allattamento, il Giudice, provvederà come sopra, in caso di motivata necessità e/o di urgenza dei/delle figli/e di età inferiore ai tre anni.

Gli avvocati/e e praticanti, il personale di Cancelleria sia civile che penale, il personale dell'UNEP presso il Tribunale di Reggio Emilia, nello svolgimento degli adempimenti presso i rispettivi Uffici, daranno la precedenza all'avvocata e alla praticante in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento. Le indefettibili necessità di cura di figli/e nei primi mesi di vita ed altre gravi e documentate necessità della prole comporteranno analoga precedenza per entrambi i genitori.

- malattia /infortunio della prole inferiore ai tre anni d'età

Alle stesse condizioni di cui ai paragrafi precedenti, il Giudice considererà la malattia e/o l'infortunio dei /delle figli/e di età inferiore ai tre anni, quale motivo di legittimo impedimento. Tali impedimenti potranno essere attestati anche mediante autocertificazione da inviare tempestivamente alla cancelleria o da depositarsi in udienza; all'autocertificazione dovrà seguire relativo certificato medico da depositarsi entro l'udienza successiva.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata, relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti attinenti le misura di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione.

Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di un'udienza fissata per l'assunzione di una prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad un'udienza successiva, potrà disporre ugualmente solo l'escussione del testimone in questione, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti.

- familiari con handicap/patologie invalidanti/patologie oncologiche

Dei benefici espressi nei punti precedenti potranno usufruire anche avvocati/e e praticanti che assistano familiari con "handicap" in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 co. 3 Legge 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 Legge 104/1992, o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. Gli stessi avvocati/e e praticanti potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari. Sono da intendersi "famigliari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi nella condizione prevista dall'art.33 co.3 Legge 104/1992. A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy. Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 DPR n. 445/2000.

- cura della prole minorenni/ familiare a carico non autosufficiente, in caso di emergenza sanitaria

Nel periodo di contenimento della diffusione di epidemie, come regolamentato dai provvedimenti normativi vigenti in caso di emergenza sanitaria nazionale, saranno considerati altresì casi di legittimo impedimento le situazioni autocertificate dal professionista avvocatato/o, praticante, di assoluta impossibilità a presenziare alla udienza, sia civile che penale, anche con modalità da remoto, che sia dettata dalla necessità di accudimento della prole minorenni e/o di altro familiare a carico non autosufficiente.

In tutti i casi sopra descritti verrà disposto il rinvio delle udienze per legittimo impedimento che non potrà essere concesso nelle sole ipotesi contemplate dagli artt. 4,5,6 del Codice di autoregolamentazione di astensione dalle udienze degli avvocati del 13.12.2007, salvo accordo con il/la collega avversario e ferma restando la compatibilità del rinvio con la tipologia della causa e/o del procedimento.

Il presente protocollo rimane aperto alla sottoscrizione di altri Uffici Giudiziari e Organismi attivi nel Foro di Reggio Emilia che intendano successivamente aderirvi.

Il presente protocollo viene assunto in modifica e/o ad integrazione di tutti i protocolli, accordi, convenzioni, intese e quant'altro precedentemente adottato ed esistente in materia, e si precisa che esso prevale rispetto alla regolamentazione previgente in ipotesi di contrasto.

Reggio Emilia,

Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia (.....)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia (.....)

Il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia (.....)

Il Coordinatore dei giudici dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia (.....)

Il Dirigente dell'UNEP presso il Tribunale di Reggio Emilia (.....)

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (.....)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (.....)

Il Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (.....)

La Consigliera di Parità Provinciale di Reggio Emilia (.....)